

ALL. "A"



STATUTO
CENTRO DI MANAGEMENT SANITARIO DI RICERCA E SERVIZIO

Art. 1 – Istituzione del Centro

1. Il Centro già istituito quale Centro Interdipartimentale di Servizi in Management Sanitario modifica il proprio statuto in adeguamento alle disposizioni contenute nell'art. 40 dello Statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche entrato in vigore il 16/06/2012.
2. Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche il Centro è costituito quale Centro di Ricerca e Servizio.
3. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nei locali messi a disposizione dal Dipartimento stesso.

Art. 2 – Scopi del Centro

Permangono gli scopi del Centro che sono:

- Assicurare il supporto tecnico e scientifico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai Dipartimenti, Corsi di Laurea, Scuole di Specializzazione, Corsi di Diploma Universitari, etc... dell'Ateneo, nonché a singoli docenti dell'Ateneo e ad altri soggetti Pubblici e Privati, in materia di Management Sanitario;
- Promuovere e realizzare rapporti di collaborazione e consulenza con altri soggetti dell'Università Politecnica delle Marche, di altre Università, o con altri Centri o Gruppi di Ricerca o con soggetti privati, anche tramite la stipula di convenzioni in materia di Management Sanitario ;
- Promuovere l'attività scientifica e gli scambi culturali, nelle diverse aree del Management Sanitario.

Art. 3 – Adesione al Centro

Al Centro aderiscono i seguenti Dipartimenti :

- Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari
- Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
- Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche
- Dipartimento di Management
- Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Ciascuno di essi designa i docenti ad esso afferenti che faranno parte del Centro e, fra gli stessi, numero 1 componente del Consiglio. Al Centro possono aderire altri dipartimenti su proposta delle strutture medesime, previa approvazione da parte del Consiglio del Centro, nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento interno. Tali strutture individuano, contestualmente alla richiesta di adesione i docenti che faranno parte del Centro ed i componenti del Consiglio.

Nel caso in cui i Dipartimenti subiscano modifiche strutturali a seguito di processi di riorganizzazione, ovvero alcuni Professori o Ricercatori aderenti al Centro afferiscano a Dipartimenti diversi da quelli facenti parte del Centro medesimo, il Consiglio in carica delibera, su proposta delle strutture interessate, le modifiche conseguenti.

Le modifiche intervenute saranno formalizzate con Decreto Rettorale, senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto.

Art. 4 – Durata

La durata del Centro, di massimo 5 anni, decorre dalla data di emanazione del D.R. che approva le modifiche del presente Statuto secondo la normativa dettata dal nuovo Statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche.

Esso può essere rinnovato con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico previa richiesta del Consiglio del Centro.

Art. 5 – Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio
- b) il Direttore.

Art. 6 – Consiglio

Il Consiglio è composto da un membro designato da ciascuna struttura aderente, scelto tra i docenti aderenti al Centro.

Il Consiglio è presieduto dal Direttore.

I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico e sono rinnovabili.

Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.

Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Il responsabile amministrativo cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del Centro funge da segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio.

Art. 7 – Funzioni del Consiglio

Il Consiglio:

- a) elegge al suo interno il Direttore, scelto tra i docenti di ruolo;
- b) delibera, a maggioranza dei componenti, sulle richieste di nuove adesioni;
- c) delibera sulla relazione annuale predisposta dal Direttore sull'attività svolta dal Centro;



- d) assolve tutte le funzioni demandate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza ai Consigli dei Centri di Gestione;
- e) provvede agli adempimenti amministrativi in base alle normative vigenti;
- f) definisce le linee di sviluppo del Centro e i programmi di ricerca;
- g) determina i criteri di impiego delle attrezzature e dei beni e quelli di accesso ai servizi;
- h) approva il regolamento interno ed eventuali successive modifiche;
- i) propone ai competenti organi le eventuali modifiche dello Statuto del Centro.

Art. 8 – Il Direttore

Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio tra i docenti di ruolo che lo compongono ed è nominato dal Rettore. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.

Il Direttore può designare, tra i docenti di ruolo appartenenti al Consiglio, un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento o assenza.

Il Professore più anziano in ruolo aderente al Centro convoca le elezioni del Direttore almeno due mesi prima della scadenza del mandato o entro due mesi in caso di dimissioni o impedimento per un periodo superiore a sei mesi o altro motivo di decadenza dalla carica.

Art. 9 – Compiti del Direttore

Il Direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio e rappresenta il Centro;
- b) promuove lo sviluppo organizzativo, tecnico e scientifico;
- c) predispone gli atti necessari alla realizzazione dei programmi stabiliti dal Consiglio.

In particolare il Direttore:

- I. è responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Centro e provvede ai relativi adempimenti secondo la normativa vigente;
- II. provvede all'esecuzione degli atti approvati dal Consiglio;
- III. cura lo svolgimento delle attività del Centro;
- IV. organizza e coordina l'attività del Centro, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, e provvede a tutti gli adempimenti connessi alla sua gestione;
- V. predispone la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro.

Art. 10 – Personale

Per la propria attività il Centro si avvale del personale messo a disposizione dalle strutture aderenti al Centro. Il responsabile amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Dipartimento a cui è affidata la gestione del Centro, funge da Funzionario Amministrativo del Centro con le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza dell'Ateneo.

Art. 11 – Dotazione Finanziaria

I mezzi per il funzionamento del Centro sono costituiti da contributi volontari delle strutture primarie aderenti al Centro e di Enti Pubblici e Privati, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno, nonché da proventi derivanti da contratti e da attività conto terzi.

Art. 12 – Gestione Amministrativo-Contabile

Al Centro si applica, con i limiti previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per i Centri di Ricerca e Servizio, la disciplina di gestione amministrativo contabile definita per i Centri di Gestione dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità stesso.

Per la gestione amministrativo-contabile si avvale del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.

Il Direttore del Centro assume le funzioni di Direttore del Centro di Gestione.

Il Consiglio assume le funzioni del Consiglio del Centro di Gestione.

Art. 13 – Risorse del Centro

Le risorse economiche e apparecchiature assegnate o acquisite dal Centro per il proprio funzionamento sono indisponibili ad altre strutture salvo diverso accordo per tutta la durata del Centro e non possono essere richieste dalle Strutture primarie neanche in caso di recesso, salvo diverso accordo.

In caso di scioglimento del Centro, si applica il successivo art. 14.

Art. 14 – Scioglimento del Centro

Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 4, il Centro si scioglie per deliberazione a maggioranza dei 2/3 del Consiglio oppure quando le adesioni, di cui all'art. 1, si riducono ad una.

Nel caso di scioglimento, i beni del Centro sono assegnati dai competenti Organi Accademici, su proposta del Consiglio del Centro.

Art. 15 – Modifiche Statutarie

Ogni modifica al presente Statuto dovrà essere adottata dai competenti Organi Accademici, su proposta del Consiglio del Centro.

Art. 16 – Rinvio a normativa Generale

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, al Centro si applicano lo Statuto ed i Regolamenti dell'Università Politecnica delle Marche, nonché la normativa universitaria di carattere generale.

